REGOLAMENTO (CEE) N. 2723/77 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1977

recante proroga del regolamento (CEE) n. 1931/77 che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV e VI

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che, data la situazione sul mercato dei cereali ed allo scopo di assicurare l'approvvigionamento della Comunità pur partecipando all'approvvigionamento di mercati specifici, è risultato opportuno indire una gara per la restituzione all'esportazione di orzo quale è prevista dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ; che è risultato inoltre opportuno limitare tale gara ai mercati situati nelle zone I, II, III, IV e VI di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli di esportazione nei settori dei cereali e del riso (4) ;

considerando che la misura di cui sopra è stata adottata con regolamento (CEE) n. 1931/77 della Commissione, del 26 agosto 1977, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV e VI (5) ; che, in base a tale regolamento, la gara è aperta sino al 22 dicembre 1977 ; che i motivi per i quali è stata indetta la gara sussistono tuttora ; che occorre pertanto estendere il periodo di validità della gara ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1931/77, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« 3. La gara è aperta fino al 27 aprile 1978. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 78.
(4) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.
(5) GU n. L 219 del 27. 8. 1977, pag. 5.